



COMUNE di GIZZERIA

(Provincia di Catanzaro)



Copia

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 28	Oggetto: Procedimento n. 234/2020 RGNR Costituzione Parte Civile. Conferimento incarico legale.
Data 23/11/2020	

L'anno **Duemilaventi** il giorno **23 (ventitre)** del mese di **novembre** alle ore 13,20 in videoconferenza, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita in videochiamata con la presenza dei signori:

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti
1	Argento Francesco	Sindaco	SI
2	Arcieri Antonio	Assessore - Vice Sindaco	SI
3	Chirillo Concetta	Assessore	NO
4	Corica Pasqualina	Assessore	NO
5	Falvo Bruno	Assessore	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale verbalizzante: **Dott.ssa Mariagrazia Crapella**.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia Crapella, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Presiede la seduta il Sindaco, Argento Francesco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, secondo i criteri della delibera n° 134/2020, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di G.M. n. 182 del 04711/2019 avente ad oggetto: “Procedimento n. 4335/2019 RGNR Costituzione Parte Civile. Conferimento incarico legale.” il Comune di Gizzeria, in persona del Sindaco - legale rappresentante *pro tempore*, deliberava di costituirsi nel procedimento RGNR n. 43335/2019 nel quale il Comune viene indicato quale persona offesa, conferendo incarico all’Avv. Nadia Mercuri;

Dato atto che il Proc.n. 43335/2019 RGNR - X Sezione Penale Tribunale di Milano, ha subito uno sdoppiamento per alcuni imputati il procedimento continua dinanzi al Tribunale di Milano per gli altri il procedimento si svolgerà dinanzi al GIP del Tribunale di Como RGNR n. 234/2020;

Rilevato che, in relazione all’affidamento dell’incarico di che trattasi:

- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione comunale ed è coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione medesima;
- sussiste l'impossibilità oggettiva e soggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, atteso che l'attività richiesta al professionista postula il possesso di specifico titolo di studio e l'iscrizione all'albo professionale degli Avvocati, per la quale nessuna professionalità tra quelle esistenti attualmente nell'organico comunale è in grado di corrispondere, per assenza della necessaria qualificazione professionale;
- la prestazione è di natura temporanea ed altamente qualificata;

Visto il D.lgs. nr. 118/2011 e s.m.i., nonché il principio contabile applicato nr. 2 (all. 4/2), in materia di spese per incarichi legali;

Ritenuto di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa- Servizio Contenzioso gli adempimenti conseguenziali, tra i quali l’adozione delle determinazioni di impegno di spesa;

Considerato opportuno costituirsi al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo di avere legittimamente operato sia sotto il profilo dell’*iter* procedimentale sia sotto il profilo sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover conferire incarico legale per l’assistenza legale, la rappresentanza e la difesa, attraverso la costituzione del Comune di Gizzeria non esistendo un ufficio legale presso il Comune medesimo;

Considerato:

-che l’art. 17 del D.lgs n.50/2016 esclude dall’applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l’altro, “la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.”;

-che secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione:

“Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”;

-che l’art.17 del D.lgs n.50/2016 va coordinato con l’art.4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in

parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...";

-che, pertanto, l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso va effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, secondo l'espressa previsione contenuta nell'articolo 4 del predetto codice, che vale per tutti i contratti esclusi;

-che, in esito a quanto sopra, le amministrazioni sono, pertanto, tenute a definire una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Considerato che, nel caso in esame, in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n.50/2016;

Considerato che secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

Richiamata, altresì, in relazione all'affidamento dell'incarico di rappresentanza e difesa, la sentenza del TAR Puglia n. 875 del 31/05/2017, che evidenzia come l'affidamento di incarico legale relativo ad attività contenziosa sia sottratta al codice dei contratti e richiamata quindi, a proposito, la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2730/2012, in data 11/05/2012;

Evidenziato comunque che, nella diversa ipotesi nella quale anche l'incarico di patrocinio legale sia ascrivibile alla sfera degli appalti di servizi (vedi in tal senso Corte dei Conti- Sezione Regionale di Controllo per L'Emilia Romagna- delibera n.105/2018), l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D. Lgs. n. 57/2017), prevede, per affidamenti di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, come nel caso di specie, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ravvisata la necessità, pertanto, di dover conferire incarico legale per la difesa dell'ente nel procedimento dinanzi al Tribunale di Como, all'avvocato Nadia Mercuri, del Foro di Lamezia Terme, professionista che, in considerazione del precedente incarico suddetto, è a conoscenza della questione oggetto di causa, e che contattato per le vie brevi, si è reso immediatamente disponibile;

Dato atto che il compenso spettante al predetto professionista sarà pattuito per iscritto con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico per prestazioni professionali

Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a singole controversie, l'Amministrazione è tenuta, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori".

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta ai sensi dell'art. 49 , comma 1 e dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i..

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs n. 165/2001;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- Il vigente Regolamento sui Controlli Interni ;
- Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione ed il programma triennale per la trasparenza 2020/2022.

Visto, altresì, il d. lgs. n. 104/2010 recante “Codice del processo amministrativo”;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Di Approvare le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare il Sindaco, a costituirsi in giudizio innanzi al Tribunale di Como nel quale il Comune di Gizzeria viene indicata quale persona nel procedimento RGNR n. 234/2020 ;

Di Affidare, allo scopo, per i motivi esposti in narrativa che si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico per la rappresentanza e difesa in giudizio nella controversia in parola, all'Avv. Nadia Mercuri con studio legale in Lamezia Terme, conferendo allo stesso ampio mandato di difendere e rappresentare l'Amministrazione Comunale di Gizzeria in tale procedura, con tutte le facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre e sottoscrivere ricorsi incidentali, domande riconvenzionali e risarcitorie, formulare istanze, rinunciare agli atti, farsi sostituire, e con facoltà di domiciliarsi, il tutto nell'interesse dell'Ente Rappresentato.

Di riservare a separato atto del Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Legali il successivo impegno di spesa, previa sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico da stipulare con il legale incaricato.

Di trasmettere al legale di cui sopra, per opportuna conoscenza, copia della presente deliberazione;

Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line ed, ai sensi dell'art.15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.

Di dichiarare la presente, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 , del D. Lgs. 267/2000 con separata votazione unanimemente favorevole

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Argento Francesco

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i. Parere di Regolarità Tecnica Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica Il Responsabile del Servizio F.to (Dott.ssa Mariagrazia Crapella) Gizzeria lì 23/11/2020	D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267 – Art. 49 c 1° e s.m.i. Parere di Regolarità Contabile Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile Il Responsabile del Servizio F.to (Dott. Umberto Ianchello) Gizzeria lì 23/11/2020
---	---

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Gizzeria, lì 03/12/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comuna, accessibile al pubblico (art. 32, c 1, della Legge n. 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.) per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 2, D.Lgs. 267/2000) ;

Che contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data 03/12/2020 prot. n° 8000;

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/11/2020 in quanto:

Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Gizzeria lì 03/12/2020

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Mariagrazia Crapella.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 03/12/2020

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Mariagrazia Crapella.